

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2021, n. 26-4009

L. 157/1992, articolo 10, comma 8. L.R. 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove degli ausiliari all'interno del territorio destinato alla caccia programmata.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevede, in particolare, all'articolo 10 (Piani faunistici venatori), comma 7, che le province predispongono, articolandosi per comprensori omogenei, piani faunistici venatori;

l'articolo 10, comma 8, della suddetta Legge sancisce che i piani faunistico-venatori provinciali comprendano, tra l'altro, le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati (lettera e);

la Legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", all'articolo 4, comma 6, lettera h) ha conferito alle Province e alla Città Metropolitana di Torino le funzioni relative alle autorizzazioni delle gare dei cani e dei calendari per l'addestramento dei cani all'interno dei piani faunistico-venatori, come previsto dall'articolo 10, comma 7 della Legge 157/1992, nonché le autorizzazioni all'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;

l'articolo 14 (Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari), comma 1 della citata Legge sancisce, in particolare, che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce (a) i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli ATC e dei CA:

- 1) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;
- 2) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
- 3) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento;
- 4) zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
- 5) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, con divieto di sparo;

in data 09 luglio 2020 è entrata in vigore la Legge regionale n. 15. "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato", che introduce alcune modifiche alla Legge regionale 5/2018;

l'articolo 28, comma 4, della Legge regionale 5/2018 sancisce che le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia già istituite e gli allevamenti autorizzati sono regolati dalle norme previgenti fino all'entrata in vigore delle relative discipline di attuazione della presente Legge previste dall'articolo 5 e il comma 7 del medesimo articolo 28 stabilisce che: "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e

della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente Legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Dato atto che dal combinato disposto tra il comma 4 dell'articolo 28 e l'articolo 14 comma 1 della L.R. 5/2018 si desume che il richiamo previsto all'articolo 5 della L.R. 5/2018 è da intendersi anche comprensivo dell'articolo 14 che pone in capo alla Giunta regionale l'approvazione dei Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

Preso atto, a tale proposito, dei Regolamenti Provinciali e della Città Metropolitana di Torino che disciplinano, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dell'abrogata L.R. 70/1996 l'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca:

- la disciplina in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento e le prove dei cani risulta, pertanto, ancorata all'abrogata L.R. 70/1996;
- in attuazione dell'articolo 14 della Legge regionale 5/2018, risulta opportuno provvedere alla definizione dei criteri istitutivi, modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle zone ivi indicate, tenendo conto delle nuove disposizioni sulla materia in modo coordinato ed aggiornato alle nuove normative;
- l'istituzione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia oltre ad essere costituite per la specializzazione della cinofilia venatoria soddisfano le seguenti finalità : incremento del reddito legato alle attività; possibilità di organizzare manifestazioni cinofile a fini umanitari; collaborazione nel territorio con le associazioni di protezione civile; incremento delle attività collegate al circuito venatorio quali quelle operanti nel settore agriturismo, alberghiero e della ristorazione;
- la predisposizione di criteri uniformi ai quali le Province e la Città Metropolitana di Torino devono fare riferimento per redigere i propri regolamenti alla luce dell'attuale normativa regionale, persegue anche l'obiettivo di favorire l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e lo svolgimento di manifestazioni e gare nel rispetto della tutela della fauna selvatica e nella salvaguardia delle attività produttive con particolare riferimento a quelle agricole.

Dato atto, pertanto, che, a tal fine, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, al fine di definire i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle zone di cui all'articolo 14, comma 1, si è confrontato in data 08 ottobre 2021 con le Province e la Città Metropolitana di Torino e ha provveduto a recepire alcune indicazioni e richieste di modifica, come da documentazione agli atti.

Ritenuto pertanto di approvare, in attuazione dell'articolo 14 della Legge regionale 5/2018, i "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata, di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto inoltre di stabilire che, in via transitoria, le autorizzazioni relative alle Zone di Addestramento Cani rilasciate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino mantengono la loro efficacia e validità sino alla naturale scadenza prevista per le stesse.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

delibera

- di approvare, in attuazione dell'articolo 14 comma 1, della Legge regionale 5/2018, i Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata, di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le autorizzazioni relative alle Zone di Addestramento Cani rilasciate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino mantengono la loro efficacia e validità sino alla naturale scadenza prevista per le stesse;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CIBO, CACCIA E PESCA
DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
SETTORE INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA.

**CRITERI ISTITUTIVI, MODALITÀ DI
ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI
CANI DA CACCIA.**

**(ART. 10 COMMI 7 E 8 L.157/1992, ART.14 CO.1
LETTERA A) L.R. 19 GIUGNO 2018 N. 5 e s.m.i.)**

1. Obiettivi e campo di applicazione.

1. Le presenti disposizioni intendono delineare i criteri uniformi ai quali le Province e la Città Metropolitana di Torino devono fare riferimento per redigere i propri regolamenti. Tali criteri perseguono l'obiettivo di favorire l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e lo svolgimento di manifestazioni e gare nel rispetto della tutela della fauna selvatica e nella salvaguardia delle attività produttive con particolare riferimento a quelle agricole.

2. I presenti criteri si applicano in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica territoriale delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 8, legge 157/1992, dall'art. 4, comma 6 e dall'articolo 14 comma 1 lettera a) della legge regionale 5/2018.

2. Tipologia e definizioni delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le zone di addestramento cani (ZAC) sono le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, che si classificano in 5 tipi differenti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), legge regionale 5/2018, e precisamente:

- ZAC tipo 1: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo.
- ZAC tipo 2: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo.
- ZAC tipo 3: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, e falchi, con facoltà di sparo esclusivamente su animali provenienti da allevamento appartenenti alle seguenti specie: quaglia, fagiano, pernice rossa, starna.
- ZAC tipo 4: zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, esclusivamente sulle specie lepree e cinghiale provenienti da allevamento, con divieto di sparo.
- ZAC tipo 5: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, esclusivamente sulle specie coniglio selvatico e volpe provenienti da allevamento, con divieto di sparo.

2. Le Province e la Città Metropolitana di Torino possono istituire, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, nel periodo compreso tra il 01 febbraio e il 15 agosto di ciascun anno, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

3. Non possono essere istituite zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani di tipo 4 e 5.

4. Le ZAC non possono coincidere tra loro neppure parzialmente e sono istituite per una durata massima di cinque anni, fatto salvo quanto previsto per le zone temporanee.

3. Requisiti dimensionali.

1. Le ZAC di tipo 1 hanno una dimensione minima di 15 ettari e non superiori ad ettari 500.
2. Le ZAC di tipo 2 hanno una dimensione minima di 150 ettari e non superiori ad ettari 1000.
3. Le ZAC di tipo 3 hanno una dimensione minima di 3 ettari e non superiori ad ettari 40.
4. Le ZAC di tipo 4 hanno una dimensione minima di 3 ettari e non superiori ad ettari 100.
5. Le ZAC di tipo 5 hanno una dimensione minima di 0,3 ettari e non superiori ad ettari 40.

4. Periodi di attività di addestramento, di allenamento e delle gare dei cani.

1. Le Province e la Città Metropolitana di Torino stabiliscono con proprio regolamento i calendari per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani nel rispetto di quanto disciplinato nel presente paragrafo.
2. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, temporanee, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 gennaio; in questo secondo periodo il territorio istituito in ZAC diventa venabile.
3. Nelle ZAC di tipo 3 le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 settembre al 31 gennaio ad eccezione dell'uso dei falchi e dei cani da falconeria; inoltre, non è consentito effettuare prove o addestramento allenamento dei cani con sparo nelle giornate di martedì e venerdì.
4. Nelle ZAC di tipo 4 le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto sono sospese nelle ore pomeridiane e potranno essere svolte per un massimo di 5 giorni la settimana. Al fine di assicurare il benessere animale nelle ZAC di tipo 4, nel caso si utilizzi il cinghiale dev'essere prevista la sua turnazione almeno ogni 4 ore.
5. In caso di gare dei cani, nelle ZAC di tipo 4, è consentito il proseguimento delle attività oltre quanto stabilito dal comma 4 esclusivamente per concludere le prova in atto.
6. Nelle ZAC di tipo 4, con una superficie superiore ai 10 ettari, in presenza di almeno 3 cinghiali la turnazione degli stessi non è obbligatoria ma tra sessioni consecutive di addestramento o allenamento devono trascorrere almeno due ore.
7. Nelle ZAC di tipo 4, con una superficie:
 - a) da 3 a 5 ettari, devono essere utilizzati cani di età inferiore ai 18 mesi;
 - b) da 6 a 10 ettari, devono essere utilizzati al massimo due cani;
 - c) superiore ai 11 ettari, può essere utilizzata una muta di cani secondo le disposizioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).
8. Nella ZAC tipo 5 la specie utilizzata per l'addestramento non deve restare nella tana per più di due ore, e non deve venire a contatto con il cane.
9. L'addestramento, allenamento e le prove dei cani in tutti i tipi di ZAC sono consentite da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
10. Nelle ZAC di tipo 1, 2 e 3, l'esercizio dell'attività venatoria è consentita nel relativo provvedimento autorizzatorio della Provincia o Città Metropolitana di Torino d'intesa con il titolare dell'autorizzazione.

5. Localizzazioni e caratteristiche ambientali delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le ZAC di tipo 1 e 2 possono essere contigue ad istituti di protezione (Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura) e, su richiesta del gestore alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino potranno effettuarsi catture di fauna selvatica da destinare a ripopolamento in istituti faunistici (Zone di ripopolamento e cattura).
2. Le ZAC di tipo 3 devono essere istituite ad almeno 1000 metri di distanza sia dalle altre ZAC di tipo 3, sia dalle zone di tutela (Oasi, ZRC, Parchi) o dalle Aziende agri-turistico-venatorie.
3. Le ZAC di tipo 4 devono distare tra di loro almeno 15 chilometri; tale limite non è applicabile alle Aziende agri-turistico-venatorie.
4. Nelle ZAC di tipo 4, all'interno della zona recintata, deve essere presente uno specchio d'acqua naturale o artificiale con dimensioni minime di 20 mq. Le sponde per almeno il 50% del perimetro di detto specchio d'acqua devono avere una pendenza massima di 30° in modo da consentire una agevole ingresso e uscita degli animali. La profondità minima deve essere di almeno 40 cm nel punto più profondo dello specchio d'acqua.

6. Recinzioni e segnalazioni delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le ZAC di tipo 4 e di tipo 5 devono essere delimitate da una adeguata recinzione tale da non permettere la fuoriuscita degli animali ivi confinati. La recinzione deve avere un' altezza minima di 180 cm.

2. Nel caso di fuoriuscita del cinghiale o della volpe, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia e/o alla Città Metropolitana di Torino ed a attuarne il recupero.
3. Le ZAC devono essere segnalate da apposite tabelle come disciplinate dal paragrafo 7.

7. Tabelle segnalazione delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. I confini delle ZAC debbono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "ZONA ADDESTRAMENTO CANI TIPO ..." in basso a sinistra "Art. 14, L.R. nr. 5 del 19-06-2018".
2. Dette tabelle debbono essere collocate possibilmente su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

8. Istituzione, rinnovo e modifica delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le Province e la Città Metropolitana di Torino sono gli enti territoriali delegati all'istituzione, rinnovo o modifica territoriale delle zone di addestramento cani (ZAC).
2. Le Province e la Città Metropolitana di Torino autorizzano ed affidano la gestione delle zone di addestramento cani (ZAC), a carattere permanente o temporaneo, a:
 - a) associazioni venatorie riconosciute;
 - b) associazioni cinofile riconosciute dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI);
 - c) imprenditori agricoli singoli o associati;
 - d) Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
 - e) Comitati di gestione dei Comprensori Alpini (CA).
3. L'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2, deve essere rivolta alla Provincia o la Città Metropolitana di Torino competente per territorio corredata da:
 - a) la planimetria catastale in scala 1:1000 e 1:5000 della zona interessata, con indicazione dei confini e della superficie complessiva, in formato digitale;
 - b) il consenso espresso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno l'85% della superficie destinata alle zone di addestramento cani (ZAC). Possono essere inclusi, entro il limite del 15% della superficie destinata alla costituzione delle ZAC, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori di tali terreni.
Per le ZAC di tipo 4 e 5 deve essere espresso il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti il 100% della superficie;
 - c) il nominativo del responsabile della gestione della ZAC;
 - d) il regolamento della gestione della ZAC. Il regolamento di gestione deve rispettare le prescrizioni impartite nel corso della procedura autorizzativa nonché la normativa statale e regionale vigente in materia; deve essere trasmesso alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino ai fini della valutazione degli elementi tecnico-giuridici e deve contenere la prescrizione che, nell'ambito del periodo giornaliero di addestramento devono essere previste turnazioni della zona nonché la salvaguardia della selvaggina immessa.
4. Le Province e la Città Metropolitana di Torino possono disporre sopralluoghi e richiedere integrazioni alla documentazione, per valutare la congruità delle istanze.
5. L'autorizzazione alla gestione delle ZAC è rilasciata, previa verifica della regolarità e della congruità dell'istanza in relazione alle norme vigenti in materia, per cinque anni ed è rinnovabile in relazione ai risultati conseguiti.
6. I soggetti titolari dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC che, in conformità ai presenti criteri, chiedano il rinnovo, devono presentare esclusivamente l'autocertificazione sulla permanenza e validità della documentazione di cui al comma 3 e/o e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, comprese eventuali disdette.
7. Nel corso dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC, o all'atto del rinnovo, il legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2, può presentare domanda, opportunamente motivata, di modifica del perimetro delle ZAC. Per la presentazione della domanda e il rilascio del

relativo provvedimento autorizzativo si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente paragrafo.

9. Procedura informatica gestionale.

1. Per la gestione delle istanze e del procedimento per l'autorizzazione, rinnovo, modifica territoriale e del titolare di una zona di addestramento cani (ZAC), la Provincia o la Città Metropolitana di Torino, competente per territorio, si avvale di una procedura informatica gestionale regionale. È demandato alla Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente paragrafo.

2. Nelle more della realizzazione della procedura informatica dedicata per la trasmissione delle istanze per l'autorizzazione, rinnovo, modifica territoriale e del titolare di una zona di addestramento cani (ZAC), le relative istanze devono essere presentate esclusivamente per via telematica in formato digitale.

10. Contenuti dell'autorizzazione.

1. La Provincia o la Città Metropolitana di Torino, competente per territorio, autorizza l'istituzione di una zona di addestramento cani (ZAC) con apposito provvedimento che deve contenere:

- il tipo di zona addestramento cani autorizzata;
- il nome del legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2 del paragrafo 8 cui è stata autorizzata l'istituzione della ZAC;
- il nominativo del responsabile della gestione della ZAC;
- il periodo di validità dell'autorizzazione;
- l'approvazione del regolamento di gestione;
- l'attestazione dell'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie all'istituzione e gestione della zona di addestramento cani;
- le eventuali prescrizioni relative alla gestione della ZAC che devono essere rispettate dal responsabile della gestione della ZAC.

11. Trasporto, detenzione ed allevamento di fauna selvatica.

1 Il trasporto e la detenzione della fauna selvatica destinata alle ZAC devono essere accompagnati da certificato sanitario e provenire da allevamenti regionali.

2. La materia dell'allevamento di fauna selvatica trova sua disciplina nella deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 1997 n. 35-20710 "Disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Art. 22 L.R. 70/96", s.s.m.m.i.i." che, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 5/2018 conserva validità ed efficacia, purché non in contrasto con la citata legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

12. Immissione fauna selvatica all'interno delle ZAC.

1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC richiede annualmente alle Province e alla Città Metropolitana di Torino l'autorizzazione all'immissione di fauna sul territorio adibito a ZAC, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento regionale n. 7 del 29 marzo 2019 e ss.mm.ii..

2. Gli animali liberati che fuoriescono dal perimetro della zona di addestramento, allenamento cani non possono in nessun modo essere recuperati.

13. Copertura assicurativa.

1 Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della ZAC interessata.

2. Le attività cinofile possono essere svolte dagli interessati, purché muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all'articolo 12 della legge n. 157/1992, nonché del permesso (autorizzazione scritta) rilasciato dal titolare dell'autorizzazione della ZAC.

14. Risarcimento dei danni.

1. Nelle ZAC il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

15. Vigilanza.

1 Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC deve provvedere a garantire la vigilanza all'interno della zona anche attraverso guardie venatorie volontarie nominate dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

La vigilanza spetta altresì ai soggetti individuati dall'art. 26, lett. a) della l.r. 5/2018.

16. Prove dei cani da caccia.

1. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione possono essere autorizzate prove di caccia pratica per cani, a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo, ove non presente la tipica fauna alpina, su fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili: fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, provenienti da allevamento. Per le gare a carattere nazionale e internazionale, si osservano le disposizioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).

2. Le domande devono pervenire alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova con allegato il relativo programma.

3. Qualora la Provincia o alla Città Metropolitana di Torino ravvisi elementi ostativi al programma ne da comunicazione al titolare dell'autorizzazione; in caso di mancata comunicazione la gara si intende autorizzata.

4. Le prove devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;
- è fatto obbligo di ripristino del campo utilizzato per la prova e delle sue immediate vicinanze e in condizioni di pulizia;
- è fatto obbligo di delimitazione del campo utilizzato per la prova al fine dell'ammissione al medesimo dei soli concorrenti;
- l'eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;
- il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove è il titolare dell'autorizzazione;
- i partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;
- la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio;
- nelle giornate di martedì e venerdì sono vietate le gare con facoltà di sparo.

17. Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative stabilite dagli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, nonché le relative sanzioni accessorie stabilite dal successivo articolo 32 della suddetta legge, per la violazione delle norme regionali, ivi compresa, pertanto l'inosservanza delle presenti disposizioni, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 24 lett. ee) della l.r. 5/2018.
2. L'inosservanza delle presenti disposizioni da parte del responsabile della gestione della ZAC comporta la sospensione per almeno 30 giorni e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.
3. Per la violazione del divieto di abbattimento della selvaggina nelle zone di tipo 1, 2, 4 e 5 oltre alle sanzioni del caso si applica immediatamente la revoca dell'autorizzazione.
4. Nelle zone di tipo 4 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 nel caso si debba procedere all'abbattimento della selvaggina per motivi di tutela della sicurezza, dell'igiene e nei casi espressamente previsti dalla legge.

18. Disposizioni transitorie.

Le autorizzazioni relative alle ZAC, rilasciate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino mantengono la loro efficacia e validità sino alla naturale scadenza prevista per le stesse.